

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 45-2249

Dipendente Dott. Marco Piletta; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Fondazione Camillo Cavour di Santena (TO), ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 4 settembre 2015, il Dott. Marco Piletta, dirigente regionale assegnato alla Direzione Affari Istituzionali e Advocatura, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Fondazione Camillo Cavour di Santena (TO) in materia giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla contrattualistica e agli appalti pubblici, della durata di 12 mesi dalla data della presente autorizzazione, con un impegno di 30 ore circa.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al dirigente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 10605/13000 del 17.09.2015 il Direttore della direzione dal quale il Dott. Marco Piletta dipende, ha dichiarato che l'incarico non interferisce con le competenze proprie del Settore di cui lo stesso è Responsabile, e che non si ravvisano, anche sulla base della autocertificazione acquisita agli atti della scrivente Direzione, situazioni di incompatibilità od ostative all'assunzione dell'incarico;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;
visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;
visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;
visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;
visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Dott. Marco Piletta, dirigente regionale assegnato alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Fondazione Camillo Cavour di Santena (TO), della durata di 12 mesi dalla data della presente autorizzazione, con un impegno di 30 ore circa.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)